

CONVENZIONE**tra**

Il Dipartimento di Biologia Ambientale, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (nel seguito denominato “**Dipartimento**”), con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n°5, Codice Fiscale 80209930587 e partita IVA 02133771002, nella persona della Direttrice Prof.ssa Maria Maddalena Altamura, nata a Bari il 02/01/1952

E

Ministero della Cultura, rappresentato, ai fini della presente Convenzione, dalla **Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali** (d’ora innanzi “DG-ERIC e MiC”), cod. fiscale 97831180589, indirizzo posta elettronica certificata: mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it, con sede legale in Roma, Via Milano, 76 – tel. 06.48291203, in persona del Legale rappresentante dott. Mario Turetta, nato il 1° ottobre 1958 ad Alpignano (Torino), C.F. TRTMRA58R01A222C, per la sua carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso l’Ente.

PREMESSO CHE:

- **VISTO** l’art. 1 della Costituzione;
- **VISTO** l’art. 9 della Costituzione;
- **VISTI** gli artt. 117 e 118 della Costituzione;
- **VISTA** la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, detta Convenzione di Faro, sottoscritta dall’Italia il 27 febbraio 2013;
- **VISTO** l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

-**VISTO** il D. L.vo n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e successive modificazioni;

-**VISTO** il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, in legge del 18 novembre 2019, n. 132, recante Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" ed, in particolare, l'art. 1, comma 16, ai sensi del quale la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente in provvedimenti legislativi e regolamentari, la denominazione "Ministero per i beni e le attività culturali;

- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.169, recante Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance;

-**VISTO** il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, rep. 21, registrato dalla Corte dei Conti il 17 febbraio 2020, al foglio n. 236, recante Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

- **VISTO** il decreto ministeriale 29 gennaio 2020, rep. 36, registrato dalla Corte dei Conti il 27 febbraio 2020, al foglio n. 288, recante Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale;

- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri registrato alla Corte dei Conti al n. 785 del 9 aprile 2020, con il quale è stato conferito al dott. Mario Turetta l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

- **VISTO** il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;

- **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 123, recante Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

- **CONSIDERATE** le competenze in materia di coordinamento, elaborazione e valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca attribuite alla DG-ERIC ai sensi dell'art. 15 del DPCM 169/2019

- **CONSIDERATO** che la **Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali** coordina tutte le iniziative formative svolte dagli altri uffici del Ministero nonché l'attività svolta dalle Scuole di Alta Formazione operanti presso gli Istituti OPD, ICR e ICPAL;

- **CONSIDERATO** che l'**Università** è centro primario della formazione e della ricerca scientifica ed ha il compito di perseguire attività di trasferimento

produttivo delle conoscenze, anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati;

- **CONSIDERATO** che l'**Università**, nell'ambito dell'organizzazione delle proprie strutture e del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio per accrescere la competitività anche sul piano internazionale e, altresì, di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;

- l'**Università** collabora con Enti, Istituzioni e imprese nazionali ed internazionali, per la partecipazione a grandi programmi di ricerca fornendo competenze specifiche;

- l'**Università** ha tra i propri fini lo svolgimento di attività di ricerca, la sua promozione e diffusione attraverso il trasferimento e la valorizzazione dei risultati delle proprie conoscenze e delle relative applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università, Imprese e Istituzioni, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;

- presso l'**Università** opera il **Dipartimento di Biologia Ambientale (DBA)**, nato nel luglio 2010 dalla riorganizzazione dei Dipartimenti dell'Area Biologica dell'Ateneo (Dipartimenti di Biologia Vegetale, Biologia Animale e dell'Uomo, Genetica e Biologia Molecolare) e che detto dipartimento, al fine del perseguimento dei propri compiti istituzionali, è dotato di autonomia organizzativa ed amministrativa per quanto riguarda tutti i provvedimenti di spesa, contrattuali e convenzionali che lo riguardano direttamente, con soggetti sia pubblici sia privati, nel rispetto della disciplina legislativa vigente, esclusa

comunque la possibilità di provvedimenti amministrativi di carattere generale o relativi a questioni riservate ad altri organi a tal fine identificati dallo Statuto della Sapienza.

- **CONSIDERATO** che le **Parti** sono interessate a proseguire l'attività di collaborazione finalizzata all'effettuazione di ricerche nel settore più generale della gestione e valorizzazione dei beni culturali e più in particolare della bioarcheologia, antropologia e archeologia e che è interesse delle **Parti** formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione.

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Rinnovo della Convenzione acquisita al REP DG-ER n. 4 del 19 marzo 2019)

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

1.2 Le parti si impegnano a proseguire nella collaborazione, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionali esistenti presso le proprie strutture, sia sul piano di progetti didattici, sia sul piano di progetti di ricerca scientifica e culturali, al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla formazione di ricercatori e tecnici preparati all'espletamento delle attività professionali che attengono alle diverse fasi delle attività di gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale ed alla specializzazione di professionisti del settore; contribuire allo sviluppo di attività culturali e di ricerca nel sistema socio-economico-culturale nazionale ed internazionale.

Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione concernente i seguenti ambiti: bioarcheologia, archeologia, antropologia scheletrica e dentale. Si impegnano altresì a collaborare la fine di diffondere detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico, con particolare riguardo a temi della conservazione e valorizzazione del Patrimonio dei Beni Culturali.

Art. 2 (Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza, come meglio definite secondo quanto esplicitato all'art. 4. con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle medesime attività effettuate.

Art. 3 (Oneri connessi all'attuazione dell'accordo)

Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento della ricerca oggetto della collaborazione, restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria parte. La presente convenzione non comporta alcun onere per ciascuna parte in conseguenza dell'utilizzo di strutture, attrezzature e personale che vengono messi a disposizione dall'altra parte.

Art. 4 (Atti esecutivi)

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare di eventuali oneri e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi sia pubblici sia privati;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Art. 5 (Condizione di reciprocità)

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

Art. 6 (Attività ulteriori)

Il Ministero dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta del **Dipartimento**:

- conferenze illustrative concernenti le attività svolte;
- mostre, stanziali e/o itineranti riguardanti i risultati di attività congiunte di ricerca e formazione nazionali ed internazionali;

- tirocini formativi e/o professionali attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o accordi attuativi con gli uffici preposti.

Art. 7 (Referenti scientifici)

I referenti scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- per il **Dipartimento di Biologia Ambientale - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"**, il Prof. Fabio Attorre.

- per la **Direzione Generale Educazione e Ricerca**, il funzionario architetto Maria Adelaide Ricciardi.

Art. 8 (Proprietà intellettuale)

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione, verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la co-titolarietà, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, ed allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

Art. 9 (Diritto d'immagine)

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 107-109 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune

e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'**Università** per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'**Università**.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'Art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Art. 10 (Altre modalità di collaborazione)

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

Art. 11 (Durata del rinnovo della convenzione)

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni tre (3) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere, ulteriormente, rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle Parti. Alla scadenza dell'accordo le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Art. 12 (Recesso e risoluzione)

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre (3) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte tramite le PEC istituzionali delle Parti che sono:

per la **Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali**

mbac-dg-eric@mailcert.beniculturali.it,

per il **Dipartimento**: ammdba_pec@cert.uniroma1.it

Art. 13 (Copertura assicurativa)

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi dell'Università sarà disciplinato dal proprio regolamento.

Art. 14 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le

informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 15 (Controversie)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Roma.

Art. 16 (Registrazione)

La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso ai sensi di legge, con oneri a carico del richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 in un unico originale digitale. Esso è soggetto all'imposta di bollo che verrà assolta dal Dipartimento di Biologia Ambientale in modo virtuale come da Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 87826 del 10/11/2016.

Art. 17 (Trattamenti dei dati personali)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati

esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le **Parti** dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation).

Roma, li

DIREZIONE GENERALE	DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA
EDUCAZIONE, RICERCA E	AMBIENTALE, LA SAPIENZA
ISTITUTI CULTURALI	UNIVERSITÀ DI ROMA
Dott. Mario Turetta	Prof.ssa Maria Maddalena

Altamura